



Ministero dell'Istruzione e del Merito

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

ESAMINATA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n.206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal Sig. **Aniello NAPOLI**;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'Attestazione n. 78507 rilasciata in data 2 dicembre 2020 dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessata "*il diritto all'insegnamento nel campo Musica*";

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

ESAMINATA la Sentenza di ottemperanza del TAR, Sez. Terza Bis, n. 05531 pubblicata in data 11 maggio 2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessato e quello italiano, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

VISTO il D.D. prot. n. 18 del 5 gennaio 2022, che ha subordinato al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento, sia in ragione del fatto che, con riferimento alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano sulla materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, sia avuto riguardo all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che depone per l’insovrapponibilità dei percorsi;

VISTA la nota prot. n. 11480 del 23 giugno 2022, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito territoriale di Salerno, ha fatto conoscere l’esito favorevole delle misure compensative svolte dall’interessato presso l’I.C. Campagna Capoluogo di Campagna (SA) e presso l’I.I.S. “T. Confalonieri” di Campagna (SA);

DISPONE

1. Il titolo di formazione professionale:

- a) diploma di istruzione post secondario: - Diploma di Pianoforte conseguito il 10 settembre 1998 presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento,
- b) titolo professionalizzante: “*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II*” – Università di Pitesti (Romania). Nivel I conseguito nella sessione di febbraio 2017, addeverinta rilasciata il 13 giugno 2018 con n. 859; nivel II conseguito nella sessione di giugno 2017, addeverinta rilasciata il 13 giugno 2018 con n. 686,

posseduto dal cittadino italiano sig. **Aniello NAPOLI**, nato a Salerno il 26 agosto 1974, per gli effetti della sentenza del TAR, Sez. Terza Bis, n. 05531 pubblicata in data 11 maggio 2021, è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie per le classi di concorso:

A-30 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

**AJ56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(PIANOFORTE)**

**AJ55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
DI II GRADO (PIANOFORTE)**

A-29 MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca